



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 324/XIX Sess. 2018

Ai Presidenti degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sul Modello di convenzione tra Ordini e loro Fondazioni (Partners) per la disciplina delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale – Circolare CNI n. 311/XIX Sess./18.

Caro Presidente,

con la presente – facendo seguito alla Circolare CNI n.311/XIX Sess./18, recante il “*Modello di Convenzione tra Ordini e loro Fondazioni (Partners) per la disciplina delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale*” – si intendono fornire chiarimenti al fine di rispondere ad alcuni quesiti pervenuti in questi giorni al Consiglio Nazionale.

Preliminarmente, si ribadisce che il Modello in oggetto è stato trasmesso al solo fine di fornire utili spunti agli Ordini che decidano di affidare a Fondazioni le attività connesse all'aggiornamento della competenza professionale. Ciascun Ordine resta ovviamente libero di scegliere in totale autonomia quali siano le attività – tra quelle suggerite – che la propria Fondazione può esercitare, fermo restando la possibilità di continuare a svolgere in proprio le suindicate attività.

Va inoltre ribadito che le indicazioni contenute nella Circolare e lo stesso Modello di convenzione ad essa allegato non hanno in nessun caso carattere prescrittivo ma solo ed in linea di massima “applicativo-prestazionale”, andando ad individuare alcune delle modalità operative con le quali è possibile, per gli Ordini provinciali che ne siano interessati, affidare a proprie Fondazioni attività connesse all'aggiornamento della competenza professionale nel rispetto del quadro normativo, giurisprudenziale e regolamentare vigente.

Premesso ciò, alcune richieste di chiarimento sono pervenute in merito alla considerazione sulla gestione delle Fondazioni da parte di “*un organo direttivo la cui composizione coincida integralmente o per la maggioranza dei suoi membri con quella del Consiglio dell'Ordine territoriale fondatore*”.

Essa è stata richiamata a solo scopo cautelativo - per gli Ordini fondatori - in quanto la giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, TAR Lazio, Sez. III-ter, sentenza n.

5462 del 2013), facendo riferimento alla lettera dell'art. 25, 1° comma, c.c.¹, ha affermato la nullità assoluta di una delibera di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione di un ente pubblico o di revoca dei suoi componenti che sia pronunciata da un'autorità, organo o ente diverso da quello governativo (nella persona del Prefetto, quale responsabile dell'U.T.G. corrispondente). Secondo tale orientamento, solo all'autorità governativa è demandata la funzione di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni, ancorché una potestà analoga sia riservata al soggetto fondatore dall'atto costitutivo e/o dallo statuto della Fondazione.

Da ciò discende il suggerimento che gli Ordini territoriali fondatori, per poter esercitare un controllo certo, immediato ed assoluto sull'attività delle loro Fondazioni, partecipino direttamente, mediante i propri Consiglieri, e preferibilmente in via maggioritaria, agli organi di amministrazione delle Fondazioni stesse, evitando così, com'è evidente, il ricorso alle decisioni di soggetti terzi per sanare casi di cattiva o "non allineata" gestione.

D'altro canto, l'inserimento nello Statuto o nell'atto costitutivo di una disposizione che consenta all'Ordine fondatore di revocare e/o sciogliere l'organo di amministrazione della Fondazione può garantire ugualmente un idoneo livello di controllo; è infatti plausibile che il Prefetto sia portato ad avallare una deliberazione di scioglimento dell'organo di amministrazione di una Fondazione da parte del suo Ordine fondatore, se essa sia accompagnata da adeguate e circostanziate motivazioni.

A questo proposito, il Consiglio Nazionale provvederà ad elaborare e a trasmettere ai Consigli degli Ordini una clausola statutaria che garantisca di revocare e/o sciogliere l'organo di amministrazione della Fondazione (non coincidente o non partecipato in maggioranza da Consiglieri dell'Ordine territoriale) nel rispetto delle prerogative attribuite al Prefetto, con la possibilità di limitare o annullare immediatamente la prosecuzione di attività affidate alle Fondazioni (ivi compresa la formazione), nelle more del provvedimento di revoca o scioglimento.

Ciò detto, si precisa che, com'è evidente e come più volte affermato, non rientra nell'ambito dell'attività di questo CNI analizzare e ancora di più valutare gli Statuti delle Fondazioni costituite dagli Ordini territoriali, la cui formulazione resta nella completa e legittima discrezionalità dei rispettivi Consigli territoriali, anche per ciò che riguarda la costituzione e le funzioni degli organi direttivi, in funzione del "livello" di controllo che intendano ottenere in relazione alle possibili e diverse situazioni.

Ulteriori richieste di chiarimento sono pervenute in merito al punto 7 dell'articolo 3 del modello di Convenzione che, nell'elencare le attività affidate dagli Ordini alle relative Fondazioni, recita *"la gestione dell'incasso delle quote di partecipazione, del cui importo integrale è titolare esclusivo l'Ordine"*. Al fine di inquadrare correttamente tale indicazione, è necessario rinviare al punto 11 dell'articolo 2 del modello di Convenzione che, nelle attribuzioni riservate al Consiglio dell'Ordine, individua *"la fissazione del contributo economico eventualmente spettante alla Fondazione per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati"*. Infatti, tenendo in considerazione i due punti sopracitati, si evidenzia come la

¹ A norma del quale *"L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge"*.

Convenzione proposta non deleghi alle Fondazioni l'attività di formazione professionale - che resta normativamente di spettanza degli Ordini - bensì le attività funzionali allo svolgimento delle stesse, tra cui possono essere incluse quelle dell'incasso e della gestione delle quote di partecipazione agli eventi formativi. Essendo la titolarità della formazione di competenza degli Ordini, la stessa titolarità si estende anche ai relativi introiti; essendo però l'implementazione delle attività formative delegate alle Fondazioni, tra esse potranno essere incluse anche le attività di fatturazione ed incasso delle quote. Il Consiglio dell'Ordine, quindi, concederà un contributo economico annuale per le attività rese dalla Fondazione, che prescinderebbe dalla gestione dei contributi aggiuntivi derivanti dall'attività formativa ad essa affidata. In altre parole, la "titolarità" delle quote in capo agli Ordini implica che resta al Consiglio dell'Ordine la decisione sull'utilizzo di eventuali avanzi (o, in alternativa, sul ripiano di eventuali disavanzi) emergenti dalle attività formative e non all'organo di amministrazione della Fondazione cui ne sono invece affidati l'incasso e la gestione.


Infine si conferma che è possibile per gli Ordini territoriali affidare le attività connesse all'aggiornamento della competenza professionale, nei limiti previsti per i "Partner" (art. 4.1 Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018), ad Associazioni senza scopo di lucro da essi costituite e controllate.

Con l'auspicio di aver risposto con chiarezza ai quesiti pervenuti, si resta a disposizione per fornire eventuali ulteriori delucidazioni.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

